# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Mercoledì, 24 settembre | Numero 227

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.***

**Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.**

*Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent.* **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

**Leggi e decreti**



**Disposizioni diverse**



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 1647 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;
**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Lo stanziamento del cap. 4 « Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1919-1920, è aumentato della somma di lire 25.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 1648 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia e culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Alla competenza del capitolo aggiunto n. 57 « Rimborso di spese di viaggio ai magistrati destinati agli uffici di Avezzano per recarsi da Roma, ove sono autorizzati a risiedere, ad Avezzano ad esercitare le loro funzioni » dello stato di previsione del Ministero di grazia, giustizia e culti, per l'esercizio finanziario 1919-920, è iscritta la somma di L. 5000.
Questo decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**
Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 1650 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1919-920 lo stanziamento dei seguenti capitoli è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

| | |
|---|---|
| Cap. n. 83. Biblioteche governative - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ecc. | 80,000 — |
| Cap. n. 86. Istituti e corpi scientifici e letterari, assegni e spese inerenti ai fini dei singoli Istituti | 20,000 — |
| | 100,000 — |

**Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.**
**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**
Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 1651 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Nello stato di previsione predetto è istituito il capitolo 136-VI « Somma dovuta all'ospedale di Palermo per spese di mantenimento di cliniche universitarie relative all'esercizio 1916-917 » con lo stanziamento di L. 70.000.
Questo decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**
Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 6. Indennità e spese per ispezioni, ecc. | + | 220,000 — |
| Cap. n. 8. Indennità di trasferimento a funzionari, ecc. | + | 70,000 — |
| Cap. n. 10. Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc. | + | 126,350 — |
| Cap. n. 23. Indennità e spese per l'esercizio della funzione degli ispettori, ecc. | + | 110,000 — |
| Cap. n. 74. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria, ecc. | + | 910 53 |
| Cap. n. 115. Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni, ecc. | + | 4,000 — |
| Cap. n. 146-*quater*. Concorso dello Stato nella spesa per l'assegnazione di un premio in occasione della gara artistica indetta per solennizzare la vittoria italiana di Vittorio Veneto | + | 3,000 — |
| Totale maggiori assegnazioni | + | 534,260 53 |

Diminuzioni di stanziamento.

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 7. Indennità varie e gettoni di presenza, ecc. | — | 35,000 — |
| Cap. n. 126. Somma da corrispondersi ai Comuni, ecc. | — | 4,030 — |
| Totale diminuzioni stanziamento | — | 39,030 — |

La denominazione del capitolo n. 30 è modificata come segue: « Sussidi a titolo di concorso a favore dei Comuni e d'altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessi mutui di favore - Spese per impianti di padiglioni, baracche, scuole da servire ad uso di istituzioni ausiliarie della scuola ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro del tesoro*: SCHANZER.
*Il ministro dell'istruzione pubblica*: BACCELLI.

*Il numero 1653 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917 n. 1451, che istituisce presso il Ministero delle poste e dei telegrafi il servizio dei conti correnti e assegni postali;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il pagamento degli assegni fissi ai pensionati dello Stato e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, ai danneggiati politici delle Provincie napoletane e siciliane, ed in genere a tutti coloro che godono assegni vitalizi a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome da esso dipendenti, potrà essere fatto a mezzo del servizio dei conti correnti e assegni postali istituito presso il Ministero delle poste e dei telegrafi con decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.

Agli effetti contabili del pagamento degli assegni vitalizi, il servizio stesso, di fronte al tesoro dello Stato, sta a rappresentare la massa dei pensionati e degli altri assegnatari.

Art. 2.

Gli impiegati in disponibilità, in aspettativa ed in posizione ausiliaria, i pensionati, i danneggiati politici, ed in generale coloro che godono assegni vitalizi di cui all'art. 1, saranno dispensati dall'obbligo di presentare il certificato di esistenza in vita per la riscossione delle somme loro dovute, quando tale riscossione venga fatta direttamente dai creditori.

Saranno parimenti dispensati dal presentare il certificato di vedovanza o di stato libero le vedove e le orfane nubili provviste di pensione di riversibilità. All'atto della consegna del titolo di pagamento della pensione, le vedove e le orfane nubili o i rappresentanti di queste, se minorenni, dovranno firmare una dichiarazione dalla quale risulti che le vedove non sono passate ad altre nozze e che le orfane pensionate conservino lo stato libero. Le false dichiarazioni, oltre ad essere punibili a termini dell'art. 279 del Codice penale, danno luogo al ricupero delle somme percette indebitamente.

I pensionati residenti all'estero, per la riscossione dei loro assegni, dovranno produrre il certificato di vita.

Art. 3.

Gli ufficiali dello stato civile, in applicazione dell'art. 115 della legge 15 novembre 1865, n. 2602, potranno essere dichiarati personalmente responsabili delle mancate denunzie di morte degli impiegati e pensionati di cui all'art. 1 residenti nei rispettivi Comuni, o di cambiamento di stato civile delle vedove e delle orfane nubili alle quali fu assegnata una pensione di riversibilità.

Art. 4.

Con successivi decreti dei ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi saranno dettate le norme per l'esecuzione del presente decreto, e saranno stabilite le epoche dell'applicazione graduale, nelle diverse provincie del Regno, del nuovo modo di pagamento delle pensioni.

Gli stessi ministri avranno, in ogni tempo, facoltà di apportare alle dette norme quelle modificazioni che eventualmente fossero suggerite dall'esperienza, per il miglioramento e la semplificazione di questo servizio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 1654 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DA COMO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

| | |
|---|---|
| Cap. n. 3. Spese pel funzionamento di Commissioni centrali e provinciali, ecc. | 300,000 — |
| Cap. n. 6. Compensi per lavori straordinari e cottimi | 200,000 — |

| | |
|---|---|
| Cap. n. 8. Spese d'ufficio e cancelleria, di abbonamenti a riviste e giornali, ecc. . . . . . | 201,500 — |
| Cap. n. 22. Spese d'impianto degli uffici, ecc. . . . | 300,000 — |
| Totale maggiori assegnazioni . . . | 1,001,500 — |

Diminuzione di stanziamento.

| | |
|---|---|
| Cap. n. 11. Spese di manutenzione di locali . . . | 3,000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro del tesoro*: SCHANZER.
*Il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*:
DA COMO.

***Il numero 1658 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti l'art. 13 del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n 1192;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai componenti della Commissione di vigilanza per l'esecuzione delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano e altri territori laziali, indicati nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1192, è aggiunto un rappresentante della provincia di Roma, da designarsi dal Consiglio provinciale.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

***Il numero 1660 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro e con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle Provincie, fino alla concorrenza della somma di lire 3 milioni, mutui, estinguibili in un periodo non eccedente i 50 anni, destinati all'acquisto di terreni e fabbricati, alla costruzione, ampliamento e restauro di fabbricati e all'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra.

Con decreti del ministro per l'agricoltura, su domanda dell'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, gli interessi delle somme mutuate saranno assunti dallo Stato e faranno carico al bilancio del Ministero per l'agricoltura, restando a carico delle Provincie mutuatarie la quota per l'ammortamento del capitale.

Il versamento delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi sarà fatto, pure in quote annue, direttamente e irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Salvo quanto è disposto dal presente decreto, nulla è mutato alle norme che regolano i prestiti della Cassa dei depositi e prestiti.

Con decreto del ministro del tesoro sarà assegnata, ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per il Ministero di agricoltura, la somma necessaria per il pagamento degli interessi sui mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini del presente decreto.

Art. 2.

Qualora i terreni e i fabbricati acquistati, costruiti, ampliati e restaurati coi prestiti contratti in base al presente decreto, abbiano destinazione diversa da quella per la quale il mutuo fu concesso, tranne se tale mutamento sia consentito dal Ministero di agricoltura, questo avrà diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all'ente mutuatario e potrà rivalersi contro l'ente stesso tanto per la somma pagata, quanto per l'onere assunto per il servizio del prestito verso la Cassa dei depositi e prestiti, la quale continuerà a riscuotere dal Ministero predetto il concorso su accennato fino al termine dell'ammortamento del mutuo stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER — DA COMO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

***Il numero 1672 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Vista la legge 9 febbraio 1911, n. 127;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, stipulata in data 20 agosto 1919 fra il Governo, rappresentato dai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, la provincia di Roma, rappresentata dal presidente della Deputazione provinciale, il Comune di Roma, rappresentato dal sindaco, e la R. Accademia di Santa Cecilia in Roma, rappresentata dal suo presidente.

Art. 2.

Per il R. Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma è approvata l'annessa tabella *A* del personale direttivo ed insegnante da sostituirla a quella esistente per il Liceo stesso nella tabella *A*, approvata con la legge 6 luglio 1912, n. 734; sono approvate le modificazioni alle tabelle *B* e *C* approvate con la legge predetta, risultanti dall'annessa tabella *B*.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio 1919-920 è istituito nella parte ordinaria del bilancio dell'entrata un capitolo con la seguente denominazione:

Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del R. Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, L. 112 000.

A decorrere dall'esercizio 1919-920 è istituito nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata un capitolo da mantenersi sino all'esercizio 1921-922 compreso, con la seguente denominazione:

Contributi straordinari della provincia e del comune di Roma per spese di riparazioni, ampliamento e miglioramento dei locali del R. Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, L. 13.000.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni alla parte ordinaria del bilancio del Ministero della istruzione pubblica a decorrere dall'esercizio 1919-920:

Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica.

Personale di ruolo - Retribuzione per le classi aggiunte.

Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali. (Cap. 87, esercizio 1919-920), L. 256.500.

Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli Istituti (Cap. 88, esercizio 1919-920), L. 21,960.

Contributo alla R. Accademia di Santa Cecilia in Roma (Cap. 91, esercizio 1919-920), L. 10,000.

Sussidi ad alunne ed alunni poveri degli Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica (Cap. 93, esercizio 1919-920), L. 500.

Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale (Cap. 5, art. 5, esercizio 1919-920), L. 4500.

È approvata la seguente diminuzione di stanziamenti nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica a decorrere dall'esercizio 1919-920:

Assegni fissi al Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma ed ai Comuni per l'insegnamento di belle arti e per gli Istituti musicali (Cap. 90, esercizio 1919-920), L. 92,000.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni alla parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, a decorrere dall'esercizio 1919-920:

Lavori di riparazione e sistemazione all'edificio del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (contributo straordinario del comune e della provincia di Roma), L. 13,000.

Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo musicale, L. 6600.

Il primo dei predetti stanziamenti sarà iscritto in bilancio per tre esercizi finanziari successivi a partire dall'esercizio 1919-920, il secondo sarà mantenuto in bilancio fino a tanto che restino in vita le persone aventi diritto agli assegni di riposo, indicate nell'allegato 2 annesso al presente decreto; ogni qualvolta una delle persone predette cessi di vivere, lo stanziamento sarà diminuito della somma corrispondente.

Ai pagamenti da eseguirsi sullo stanziamento predetto sarà provveduto mediante mandati a disposizione dell'economo del Liceo musicale il quale ne renderà conto nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento di amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto il Governo è autorizzato a derogare alle norme degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1912, n. 734, rispetto alla nomina e alla promozione del personale del R. Liceo musicale di Santa Cecilia (comunque nominato come personale di ruolo o straordinario) in servizio nell'Istituto stesso all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Al personale amministrativo, di biblioteca, disciplinare e di servizio, già nominato stabilmente ai posti del ruolo del Liceo musicale, che in adempimento dell'art. 2 della Convenzione sarà nominato a posti dei ruoli organici annessi alla legge 6 luglio 1912, n. 734, sarà assegnato lo stipendio della classe corrispondente o immediatamente superiore allo stipendio di ruolo od alla retribuzione dai medesimi goduta all'atto dell'applicazione del presente decreto. Ove il detto stipendio risulti superiore a quello dell'ultima classe del grado cui ciascuno sarà assegnato, l'impiegato sarà mantenuto fuori ruolo fino a tanto che non siano stati promossi alla classe del suo nuovo stipendio gli altri impiegati delle classi inferiori dello stesso grado, che già si trovano in ruolo all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Il personale del Liceo musicale di Santa Cecilia, assunto in servizio governativo in applicazione del presente decreto, conserverà *ad personam* il titolo e gli obblighi derivanti dal posto già occupato nel ruolo del Liceo o (trattandosi di personale straordinario) dalle attribuzioni attualmente esercitate.

Art. 5.

Agli effetti del conseguimento della pensione governativa è valido il servizio prestato in posti di ruolo nel Liceo musicale di Santa Cecilia dagli insegnanti e funzionari già nominati stabilmente ai posti medesimi secondo le norme e gli statuti del Liceo.

Nella prima applicazione del presente decreto gli insegnanti ed impiegati, che, a norma degli articoli 41 e seguenti dello statuto approvato con R. decreto 9 agosto 1912, n. 1162, siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, hanno facoltà di optare per la pensione della Cassa nazionale o per quella dello Stato; in caso che optino per la pensione dello Stato, questo si rivarrà verso la Cassa nazionale per la parte di pensione che la Cassa sarà tenuta a liquidare agli iscritti.

Il personale stabile del Liceo musicale di Santa Cecilia nominato in servizio governativo dovrà versare gli arretrati delle ritenute per pensione relativa agli stipendi percepiti a carico del bilancio del Liceo dalla data di assunzione in servizio stabile alla data di nomina in servizio governativo, escluso il periodo per il quale abbiano effettuati versamenti alla Cassa nazionale di previdenza; detto versamento sarà effettuato mediante ritenute mensili sullo stipendio nella misura di un quinto dello stipendio stesso.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

CONVENZIONE per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Fra le LL. EE. il comm. avv. Alfredo Baccelli, ministro della istruzione pubblica, ed il grand'uff. avv. Adolfo Schanzer, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato.

Ed i signori:

Presidente della Deputazione provinciale di Roma, in rappresentanza della provincia di Roma;

Sindaco di Roma, in rappresentanza del comune di Roma;

Presidente della R. Accademia di Santa Cecilia in Roma, in rappresentanza dell'Accademia stessa, i quali hanno dichiarato di intervenire per conto della provincia di Roma, del comune di Roma e della R. Accademia di Santa Cecilia, giusta la preventiva approvazione data alla seguente convenzione dai rispettivi Consigli pro-

vinciale e comunale e dal Consiglio direttivo dell'Accademia di Santa Cecilia si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

È revocata la convenzione in data 17 febbraio 1910, approvata con la legge 9 febbraio 1911, n. 127, per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1919 il Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma assume il titolo di Regio e diviene Istituto governativo alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica.

Lo Stato assume a suo carico la spesa per il personali insegnante, amministrativo, di biblioteca, disciplinare e di servizio e per la dotazione annua del Liceo musicale di Santa Cecilia. A tale scopo, lo Stato si obbliga di aggiungere ai ruoli approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, un numero di posti non inferiore a quello dei posti contenuti nel ruolo organico del Liceo musicale di Santa Cecilia, approvato con R. decreto 9 agosto 1912, n. 1162.

Il patrimonio mobiliare del Liceo musicale, inventariato a norma dell'art. 11, ultimo comma, della predetta convenzione, approvato con la legge 9 febbraio 1911, n. 127, passa a far parte del patrimonio mobiliare dello Stato, rimanendo destinato ad uso del Liceo musicale.

Il personale stabile del Liceo, in servizio all'atto dell'applicazione della presente convenzione, viene assunto in servizio stabile dello Stato e nominato ai posti di ruolo organico approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, con lo stipendio non inferiore a quello percepito al servizio dell'ente autonomo del Liceo musicale.

Lo Stato si riserva la facoltà di nominare parimente a posti dei ruoli, approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, il personale straordinario in servizio, a qualsiasi titolo nel Liceo musicale e nella biblioteca di Santa Cecilia all'atto dell'applicazione della presente convenzione.

Lo Stato assume a suo carico tutte le passività mobiliari spettanti al Liceo musicale di Santa Cecilia per l'esercizio 1918-919, annesso alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante; in ispecie si obbliga di continuare vita natural durante degli aventi diritto, il pagamento degli assegni di riposo al personale cessato del Liceo e di pagare il contributo annuale di L. 10.000 alla R. Accademia di Santa Cecilia in Roma.

Art. 3.

Allo scopo di secondare efficacemente l'azione dello Stato a vantaggio della cultura musicale ed artistica nella città di Roma, sia nei riguardi del Liceo musicale di Santa Cecilia che d'ogni altro Istituto governativo avente finalità di cultura musicale ed artistica, il comune di Roma si obbliga ad un contributo annuo di L. 84.000, pari alla spesa, consolidata nel bilancio preventivo dell'esercizio 1918-919 per gli stipendi ed assegni del personale del Liceo, all'atto della sua regificazione.

Inoltre, il comune di Roma si obbliga a contribuire, per i primi tre esercizi finanziari successivi a quello in cui ha attuazione la presente convenzione, con un contributo annuo straordinario di L. 10.000 a titolo di concorso alla spesa per le riparazioni occorrenti al fabbricato del Liceo per i danni prodotti dal terremoto 1915 e per gli ampliamenti e miglioramenti di locali che il nuovo assetto del Liceo dovesse richiedere. Agli stessi scopi la provincia di Roma si obbliga ad un contributo annuo di L. 28.000, e ad un contributo straordinario per i primi tre esercizi finanziari successivi a quello in cui ha attuazione la presente convenzione di L. 3000.

I contributi annui della Provincia e del Comune saranno versati in rate semestrali anticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno alla sezione di R. tesoreria provinciale di Roma.

Art. 4.

Il Liceo musicale di Santa Cecilia sarà governato nei modi e nelle forme prescritte dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, e dalla legge e regolamento per l'amministrazione e contabilità dello Stato, da una Commissione amministrativa per quanto concerne l'andamento generale del Liceo e l'amministrazione, dal direttore per quanto concerne la parte tecnica e didattica.

Art. 5.

La Commissione amministrativa del Liceo è composta di due rappresentanti del Ministero della istruzione pubblica, di un rappresentante della Provincia, di due rappresentanti del comune di Roma, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di due rappresentanti della Regia Accademia di Santa Cecilia e del direttore dell'Istituto.

Art. 6.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente. Ove però della Commissione amministrativa faccia parte il presidente della R. Accademia di S. Cecilia, questi sarà di diritto il presidente della Commissione. Le due cariche di presidente e di vice presidente non possono essere contemporaneamente tenute dai due rappresentanti di un medesimo ente.

Art. 7.

Il sindacato del comune e della provincia di Roma sull'andamento del Liceo si esercita per mezzo dei rispettivi rappresentanti nella Commissione amministrativa.

Art. 8.

Come corrispettivo del loro contributo al mantenimento del Liceo, è riconosciuto alla provincia ed al comune di Roma il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, rispettivamente per n. 15 e n. 40 alunni poveri appartenenti alla Provincia ed al Comune, che siano stati regolarmente ammessi alla scuola del Liceo (escluse quelle di pianoforte) secondo le norme prescritte dal regolamento.

La provincia di Roma avrà inoltre diritto di conferire ai giovani poveri regolarmente ammessi alle scuole del Liceo tre borse di studio di L. 800 ciascuna a carico del bilancio dell'Istituto.

Presso il Liceo musicale continuerà a funzionare la scuola normale di canto corale istituita per l'istruzione degli insegnanti elementari del comune di Roma.

Art. 9.

Al Liceo è annessa la biblioteca musicale governativa di Santa Cecilia.

Sarà facoltà della Accademia di conservare la biblioteca accademica negli stessi locali della biblioteca governativa; ma essa dovrà formare una sezione a parte, pur essendo affidato il funzionamento agli stessi impiegati.

Art. 10.

La R. scuola di recitazione, annessa al Liceo musicale di Santa Cecilia con R. decreto 26 luglio 1895, n. 360, è considerata come una sezione del Liceo stesso.

Art. 11.

La R. Accademia di Santa Cecilia e il Liceo musicale conserveranno le sedi, occupate all'atto della presente convenzione, nell'edificio demaniale dell'ex-convento delle Orsoline.

L'uso della grande sala continuerà ad essere regolato in base agli accordi attualmente in vigore.

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di anni 99.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno darsene reciproco avviso tre anni prima.

Tabella A.

## Regio Liceo musicale di Santa Cecilia — Roma

1 Direttore L. 11,600.

1 Vice direttore (indennità decreto Luogotenenziale 30 agosto 1917, n. 1640), L. 1000.

2 Professori di contrappunto, fuga e composizione a L. 7200 ciascuno, L. 14,400.

2 Professori di armonia e contrappunto a L. 5525 ciascuno, lire 11,050.

1 Professore di organo e composizione organistica, L. 5525.
4 Professori di canto (a L. 6100 ciascuno) di cui uno con l'obbligo dell'insegnamento del canto corale e della scuola normale magistrale, L. 24,400.
4 Professori di pianoforte (a L. 4950 ciascuno) di cui uno con l'obbligo dell'insegnamento del pianoforte e lettura di partitura per gli allievi del corso di composizione, L. 19,800.
1 Professore di arpa (diatonica e cromatica), L. 4950.
3 Professori di violino (a L. 4950 ciascuno), L. 13,850.
1 Professore di viola con l'obbligo del violino, L. 4950.
1 Professore di violoncello, L. 4950.
1 Professore di contrabasso, L. 4375.
1 Professore di flauto, L. 4375.
1 Professore di oboe, L. 4375.
1 Professore di clarinetto, L. 4375.
1 Professore di fagotto, L. 4375.
1 Professore di corno, L. 4375.
1 Professore di tromba e trombone, L. 4375.
1 Professore di composizione e strumentazione per banda, L. 5525.
3 Professori di teoria, solfeggio e dettato musicale a L. 4375 ciascuno, L. 13,125.
1 Professore di armonia e contrappunto complementare, L. 4375.
2 Professori di pianoforte complementare (a L. 4375 ciascuno), L. 8750.
1 Professore di violino complementare, L. 4375.
1 Professore di storia della musica, L. 4375.
1 Professore di letteratura poetica e drammatica, L. 3800.
1 Incaricato di lingua e lettere italiane, L. 3150.

Totale L. 194,575.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro della istruzione pubblica*: BACCELLI.

Tabella B.

Posti di ruolo da aggiungere alle tabelle *B* e *C* approvate con la legge 6 luglio 1912, n. 734

1 Posto di segretario a L. 6650.
1 Posto di segretario a L. 6100.
2 Posti di segretario a L. 5525, L. 11,050.
2 Posti di ispettore disciplinare a L. 4375, L. 8750.
1 Posto di bibliotecario a L. 6100.
1 Posto di distributore a L. 4375.
1 Posto di distributore a L. 3800.
4 Posti di custode inserviente a L. 3150, L. 12,600.

Totale L. 59,425.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro della istruzione pubblica*: BACCELLI.

Allegato 2.

LICEO MUSICALE DI S. CECILIA IN ROMA

Elenco del personale a riposo al 30 giugno 1919.

Falchi Stanislao, prof. di composizione, collocato a riposo il 26 maggio 1915 coll'assegno annuo lordo di L. 2533,33.
Collina Francesco Saverio, prof. di solfeggio, collocato a riposo il 14 maggio 1917 coll'assegno annuo lordo di L. 1200.
Lassaruti Luisa, prof. di pianoforte complementare inferiore, collocata a riposo il 13 luglio 1917 coll'assegno annuo lordo di L. 866,67.
Calvelli Emilia, ispettrice, collocata a riposo il 28 giugno 1912 coll'assegno annuo lordo di L. 800.
Ciccolini Aggeo, aiuto negli uffici, collocato a riposo il 28 giugno 1912 coll'assegno annuo lordo di L. 1200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro della istruzione pubblica*: BACCELLI.

---

*Il numero 1671 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

| | |
|---|---|
| Cap. n. 35. Spese di ufficio, materiali, riscaldamento, ecc. | 30,000 — |
| Cap. n. 124. Provvista di stampati e registri per i servizi, ecc. | 519,000 — |
| | 549,000 — |

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 1684 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 62 della legge sulla contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016, e l'art. 568 del relativo regolamento 4 maggio 1885, n. 3074;
Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, numero 865, che autorizza l'emissione di buoni speciali del tesoro da collocarsi sulle piazze estere;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Nei casi in cui, per sistemare i rapporti di dare e avere tra il Governo italiano e i Governi stranieri, derivanti da reciproche anticipazioni di fondi e cessioni di merci, materiali e servizi, giusta speciali accordi, si renda necessario il pagamento di un saldo passivo da parte del tesoro italiano, il ministro del tesoro è autorizzato per la regolazione di tale saldo ad emettere e rilasciare a favore dell'altro Governo buoni del tesoro senza l'effettivo versamento della corrispondente somma nelle Casse dello Stato.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi**

**e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 31 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero* 1678 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali e le successive modificazioni;

Viste le leggi sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti per l'applicazione delle leggi predette;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a 6 mesi dalla conclusione della pace, il ministro della guerra ha facoltà di delegare al sottosegretario di Stato od ai direttori generali competenti, con suoi decreti da registrare alla Corte dei conti, la decisione e la firma degli atti che sono riservati alla sua carica in materia di avanzamento (art. 17 legge 8 giugno 1913, n. 601, ed art. 4 decreto Luogotenenziale 20 ottobre 1918, n. 1660), in materia disciplinare (art 32 legge 18 luglio 1912, n. 806, e art. 1 decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500) ed in materia di cessazione dal servizio (art. 26 del decreto Reale 5 settembre 1895, n. 603).

Tale facoltà non potrà riguardare provvedimenti concernenti ufficiali generali e colonnelli.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero* 1679 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920 lo stanziamento del cap. 88 « Somma da versarsi al fondo per la disoccupazione involontaria, ecc. » è aumentato della somma di lire cinquanta milioni (L. 50.000.000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 7 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

## La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1489. **Decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, è eretto in ente morale il legato di L. 6000, fatto a favore del Circolo sottufficiali del reggimento lancieri di Novara (5°) dal maresciallo Arturo Guglielmi e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1490. **Regio decreto 3 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, è eretto in ente morale l'Istituto nazionale cooperativo di produzione e distribuzione, con sede in Bologna, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1491. **Regio decreto 31 luglio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, è approvato lo statuto dell'Unione delle cattedre ambulanti d'agricoltura italiane, in sostituzione di quello approvato con decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1051 che resta abrogato.

N. 1494. **Regio decreto 24 luglio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, dal 1° luglio 1919, la somma di L. 25.493,00, inscritta pel mantenimento di posti di studio in favore di impiegati civili dello Stato nel Conservatorio della « Divina Provvidenza » in Roma, sarà ripartita in 26 posti gratuiti di L. 960 ciascuno e 1 a retta ridotta di L. 493.

N. 1670 **Regio decreto 17 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Traversetolo (Parma) di applicare dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

# MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

## Direzione generale dei vaglia e dei risparmi — Casse di risparmio postali

**Resoconto sommario** *delle operazioni eseguite a tutto il mese di febbraio 1919*

### OPERAZIONI ORDINARIE.

| | UFFICI autorizzati | Movimento dei libretti | | | Quantità delle operazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Di prima emissione, rinnovati e duplicati | Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati | Eccedenza | Depositi | Rimborsi |
| Mese di febbraio | — | 64.661 | 17.187 | 47.474 | 286.600 | 148 044 |
| Mesi precedenti | — | 44.864 | 17.009 | 27.855 | 356.736. | 156.914 |
| Somme totali dell'anno in corso | — | 109.425 | 34,196 | 75,329 | 613,336 | 304,958 |
| Anni 1876-1918 | 10.442 | 21.714.300 | 15.080.875 | 6 633.525 | 104.876.120 | 79.576.567 |
| Somme complessive | 10.442 | 21.823.925 | 15.115.071 | 6.708.854 | 105.519,456 | 79.881.525 |

| | MOVIMENTO DEI FONDI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Depositi | Interessi capitalizzati | Somme complessive | Rimborsi | Rimanenze |
| Mese di febbraio | 192.743.657 95 | — | 192.743.657 95 | 75.485.066 65 | 117.258.591 30 |
| Mesi precedenti | 232.866.626 15 | — | 232.866.626 15 | 77.631.047 93 | 155,235,578 22 |
| Somme totali dell'anno in corso | 425,610,284 10 | — | 425.610.284 10 | 153.116.114 53 | 272.494.169 52 |
| Anni 1876-1918 | 17.698.356.335 67 | 957.268.342 05 | 18.655.624.677 72 | 15.213.447.504 90 | 3.442.177.172 82 |
| Somme complessive | 18.123.966.619 77 | 957.268.342 05 | 19.081.234.961 82 | 15.366 563.619 48 | 3.714.671.342 34 |

### LIBRETTI AL PORTATORE.

| | UFFICI autorizzati | Movimento dei libretti | | | Quantità delle operazion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Di prima emissione rinnovati e duplicati | Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati | Eccedenza | Depositi | Rimborsi |
| Mese di febbraio | — | 462 | 61 | 401 | 2.220 | 1.639 |
| Mesi precedenti | — | 1.077 | 120 | 957 | 2.755 | 1.819 |
| Somma totale dell'anno in corso | — | 1,539 | 181 | 1,358 | 4.975 | 3.458 |
| Anni 1915-1918 | 347 | 23.213 | 2.299 | 20.914 | 67.177 | 50.235 |
| Somme complessive | 347 | 24.752 | 2.480 | 22.272 | 72.152 | 53.693 |

| | MOVIMENTO DEI FONDI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Depositi | Interessi capitalizzati | Somme complessive | Rimborsi | Rimanenze |
| Mese di febbraio | 1.073.088 86 | — | 1.073.088 86 | 759.164 42 | 313.924 44 |
| Mesi precedenti | 1.410.333 21 | | 1.410.333 21 | 944.452 42 | 465,880 79 |
| Somme totale dell'anno in corso | 2.483.422 07 | | 2.483.422 07 | 1.703.616 84 | 779.805 23 |
| Anni 1915-1918 | 29 841.155 53 | 496 152 20 | 30.337.307 73 | 20.121.157 78 | 10.216.149 95 |
| Somme complessive | 32 324.577 60 | 496 .152 20 | 32.820.729 80 | 21.824 774 62 | 10.995.955 18 |

## OPERAZIONI INFRUTTIFERE

| | MOVIMENTO DEI LIBRETTI | | | DEPOSITI | | RIMBORSI | | Rimanenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Emessi | Ultimati | Eccedenze | Quantità | Importo | Quantità | Importo | |
| Mese di febbraio . . . | 1.858 | 1.750 | 108 | 3.066 | 2.482.418 03 | 3.035 | 1.516.631 09 | |
| Mesi precedenti . . . | 1.767 | 1.803 | — 41 | 3.178 | 1.896.402 23 | 2.990 | 1.981.746 91 | |
| Somme totali dell'anno in corso . . . | 3.625 | 3.558 | 67 | 6.244 | 4.378.820 31 | 6.025 | 3.498.378 — | 29.784.914 12 |
| Anni 1883-1918 . . . | 230.628 | 138.265 | 92.363 | 1.519.972 | 913.767.106 30 | 2.253.559 | 884.862.634 49 | |
| Somme complessive | 234.253 | 141.823 | 93.430 | 1.526.216 | 918.145.926 61 | 2.259.584 | 888.361.012 49 | |

### RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

| | Riscossioni | |
|---|---|---|
| | Quantità | Importo |
| Mese di febbraio . . . . . | 36.732 | 2.480.621 33 |
| Mesi precedenti . . . . . . | 91.141 | 5.962.537 20 |
| Somme dell'anno in corso . | 127.873 | 8.443.158 53 |
| Anni 1878-1918 . . . . . . . | 9.085.255 | 659.793.264 85 |
| Somme complessive . . | 9.213.128 | 668.236.423 38 |

## SERVIZIO INTERNAZIONALE.

| | Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero | | Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia | |
|---|---|---|---|---|
| | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| Mese di febbraio . . . | 114 | 42.385 01 | 42 | 20.924 76 |
| Mesi precedenti . . . | 61 | 23.209 12 | 25 | 13.840 49 |
| Somme dell'anno in corso | 175 | 65.594 13 | 67 | 34.765 25 |
| Anni 1906-1918 . . . . | 59.173 | 8.205.270 50 | 13.354 | 5.601.457 64 |
| Somme complessive . . | 59.348 | 8.270.864 63 | 13.421 | 5.636.222 89 |

### OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

| | Contributi | |
|---|---|---|
| | Quantità | Importo |
| Mese di febbraio . | 4.621 | 7.231 — |
| Mesi precedenti . . . | 7.231 | 107.170 — |
| Somme dell'anno in corso . . . . . | 11.852 | 114.401 — |
| Anni 1899-1918 . . . | 2.991.930 | 25.975.858 60 |
| Somme complessive . | 3.003.782 | 26.090.259 60 |

### RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

| | Quantità dei depositi | Importo |
|---|---|---|
| Mese di febbraio . . | 9.384 | 25.686.325 51 |
| Mesi precedenti . . | 10.779 | 30.848.542 37 |
| Somme dell'anno in corso . . . . | 20.163 | 56.534.867 88 |
| Anni 1890-1918 . . | 1.107.061 | 1.232.947.427 29 |
| Somme complessive | 1.127.224 | 1.289.482.295 17 |

### SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

| | IMPORTO |
|---|---|
| Mese di febbraio . . | — |
| Mesi precedenti . . | — |
| Somme dell'anno in corso . . . . . | — |
| Anni 1905-1918 . . . | 1.960.522 03 |
| Somme complessive . . . | 1.960.522 03 |

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

| | Quantità delle operazioni | Importo | |
|---|---|---|---|
| | | Depositi | Rimborsi |
| Mese di febbraio . . . | 26 | 2.120 — | 2.575 67 |
| Mesi precedenti. . . . . | 20 | 995 — | 4.445 — |
| Somme dell'anno in corso | 46 | 3.115 — | 7.020 67 |
| Anni 1886-1918. . . . . | 95.656 | 5.431.609 04 | 4.476 937 02 |
| Somme complessive . . | 95 702 | 5.434.724 04 | 4.483.957 69 |

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

| | Quantità | Importo |
|---|---|---|
| Mese di febbraio . . . . . . . . . | 700 | 2.553.567 26 |
| Mesi precedenti . . . . . . . . . | 905 | 2.736.383 55 |
| Somme dell'anno in corso . . . . . . | 1.605 | 5.289.950 81 |
| Anni 1876-1918 . . . . . . . . . . | 480.379 | 730.931 546 07 |
| Somme complessive. . . . . . . . . | 481.984 | 736.221.496 88 |

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile

| | Quantità |
|---|---|
| Mese di febbraio . . . . . . . . . . . . . . . | 251 |
| Mesi precedenti . . . . . . . . . . . . . . . | 240 |
| Somme dell'anno in corso . . . . . . . . . . . | 491 |
| Anni 1909-1918 . . . . . . . . . . . . . . . | 3.870.305 |
| Somma complessiva . . . . . . . . . . . . . | 3.870.796 |

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 settembre 1919**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . | 86. 22 1\|2 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . | 93 63 | — |

**Corso medio dei cambi**

del giorno 23 settembre 1919 (art. 39 Codice di commercio
Francia 113,84 — Londra 41,57 — Svizzera 178 — New York 10 — Oro 164,83.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

### CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 13 settembre 1919
(*Continuazione*)

*Presidenza del vice presidente* ALESSIO.

Seguito della discussione intorno alle comunicazioni del Governo sulla relazione della Commissione d'inchiesta istituita con R. decreto 12 gennaio 1918.

PALA, ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dall'on. Gargiulo:

« La Camera dispone che ad appurare le cause di ordine militare e politico che determinarono la rotta di Caporetto, una Commissione parlamentare composta di venti membri da eleggersi per metà dai due rami del Parlamento indaghi e riferisca entro il termine della imminente legislatura, coi più ampi poteri del giudice istruttore compreso quello di esonerare dal segreto di ufficio ».

La discussione sull'inchiesta di Caporetto presenta finora varie lacune, specialmente per ciò che riguarda le responsabilità.

Il Governo voleva limitare ad un ambito molto ristretto la discussione, ma essa, per necessità di cose, si è allargata, ed ha incluso le responsabilità politiche, oltre che le amministrative.

Soltanto un'inchiesta parlamentare può giudicare della responsabilità politica; anche perchè, dal punto di vista militare, l'inchiesta non ha messo in luce nulla che già non fosse noto per essere stata detta nei Comitati segreti.

L'aver riconosciuta la responsabilità del Comando supremo include l'alta questione relativa alle responsabilità d'indole politica, che è necessario vagliare e giudicare.

Però nelle condizioni attuali, dopo una discussione così ampia e particolareggiata, non è più il caso di insistere sopra una domanda d'inchiesta parlamentare per non ripetere la discussione; e quindi all'oratore non resta che ritirare l'ordine del giorno proposto.

A confortare l'animo degli italiani basta il ricordo del trionfo che ha cancellato quello della sconfitta. (Vive approvazioni e congratulazioni).

ABISSO, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera rinnova l'espressione del plauso e della gratitudine del paese verso l'esercito vittorioso e passa all'ordine del giorno ».

Rinunzia a svolgerlo.

MERLONI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

ritenendo inadeguati i provvedimenti adottati dal Governo in relazione ai risultati delle indagini condotte dalla Commissione nominata con Regio decreto 12 gennaio 1918, e insufficienti e limitate le indagini stesse;

considerando che tanti ex-combattenti, soldati e ufficiali, hanno offerto spontaneamente nuovo materiale di accusa, dal quale emergono altre colpe e responsabilità;

convinta della necessità e utilità che sia compiuta una inchiesta parlamentare sui fattori, sui metodi e sui provvedimenti politici-diplomatici-militari-economici, che determinarono o informarono la azione - sin qui incontrollata - dei Governi italiani, dal principio della conflagrazione europea alla fine del Gabinetto Orlando-Sonnino; e che a far parte della relativa Commissione siano altresì chiamati i rappresentanti dei combattenti, delle organizzazioni operaie e delle madri dei caduti;

passa all'ordine del giorno ».

Egli constata che i risultati dell'inchiesta, lungi dall'accertare responsabilità politiche a carico del partito socialista, come forse speravano coloro che l'inchiesta stessa avevano voluto, ha rivelato invece come il disastro di Caporetto sia dovuto ad errori così militari, del Comando supremo, come politici dei vari Governi che si sono succeduti.

Deplora egli pure la imprevidenza del Comando, durante tutto il primo periodo della guerra, e l'inutile sacrificio della migliore gioventù italiana senza raggiungimento di alcun tangibile risultato.

Non la propaganda socialista, ma gli errori dei Comandi furono quelli che determinarono la depressione morale dei nostri soldati; depressione morale che condusse poi a Caporetto.

Errore gravissimo del Governo fu poi quello di non aver esonerato il generale Cadorna dopo l'attacco del Trentino.

Riferendosi al disfattismo interno sostiene che esso è dovuto, non al partito socialista, ma ai diversi Governi che si sono succeduti e alla stampa che li ha sostenuti.

Afferma che vi fu chi volle fare della guerra un'arma par combattere e distruggere il partito socialista. (Interruzioni).

Lo stesso Governo ha dato ai carabinieri, durante la guerra, tali poteri che essi hanno potuto compiere sovente delle vere sopraffazioni.

Ma per il partito socialista Caporetto è un'episodio di un sistema di carattere generale e tradizionale.

L'inchiesta, che al popolo può sembrare come un principio di giustizia, è un punto di partenza dal quale dobbiamo proseguire per evitare al paese nuove guerre delle quali ravvisa i germi nella Conferenza di Parigi.

Ad evitare al paese nuovi disastri e nuove guerre sarà consacrata tutta l'opera del partito socialista (Approvazioni all'estrema sinistra).

PISTOJA, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che il doloroso episodio di Caporetto mette in più vivida luce la valorosa resistenza sul Grappa e sul Piave, e rende più fulgida la nostra vittoria, che ha dato il crollo a due Imperi secolari, manda un plauso all'esercito ».

Premette che la Commissione d'inchiesta avrebbe dovuto essere composta in prevalenza di tecnici anzichè di parlamentari, e osserva che qualcuno dei tecnici chè la componevano non era certamente esente da preconcetti.

Dimostra immeritati molti addebiti rivolti al Comando supremo circa la preparazione e la disciplina e osserva, a proposito delle fucilazioni, che queste furono in maggior numero in altri eserciti alleati.

Scagiona anche il Comando supremo dell'accusa di aver sperperato forze e imposti sacrifici di sangue inutili e sproporzionati ai risultati ottenuti.

Accenna alla questione dei siluramenti e dimostra che essi furono in gran parte determinati da ragioni di servizio.

Afferma che di fronte alla vastità della guerra e alla grandiosità dei mezzi impegnati in essa l'Italia entrò in guerra con un esercito che presentava gravi deficienze dal punto di vista degli aprestamenti militari e della preparazione morale e tecnica degli uomini che lo componevano. (Rumori).

Esamina le varie fasi dell'offensiva nemica nel Trentino nel 1916 e rileva che questa azione, con la quale il nemico si riprometteva di punire l'Italia, finì in un insuccesso clamoroso per l'esercito austriaco, perchè in brevi giorni la falla fu rimediata e due mesi dopo l'esercito italiano entrava in Gorizia. (Rumori).

Nel rovescio di Caporetto ravvisa uno di quei dolorosi episodi di cui ogni guerra ha offerto esempi per quanto grande fosse la sapienza dei duci. Ma, se così severamente si vuole di questo doloroso episodio far risalire al generale Cadorna tutta la responsabilità, giustizia vuole che gli si riconosca anche l'alto merito di aver diretto la ritirata sul Piave con magnifica prontezza e con saggezza di provvedimenti. (Rumori).

Illustra infine le gesta meravigliose del nostro esercito che lo condussero alla vittoria di Vittorio Veneto, ed afferma che, se da Parigi non fossero pervenuti ordini all'avanzata vittoriosa, la nostra bandiera avrebbe potuto sventolare sulle capitali nemiche.

Termina con un fervido, caloroso saluto ai nostri bravi soldati e ai loro valorosi capi, per aver essi, come tutto il popolo, colla loro abnegazione, col loro sacrificio, con il compimento del loro dovere, dato modo all'Italia di uscire dalla guerra più forte e più rispettata nel mondo, (Vive approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dopo sì ampia discussione, in cui tutte le tesi furono liberamente dibattute, crede che convenga ormai esaurire l'argomento.

Constata che da tutti, senza distinzione di partito, è stato riconosciuto che paese ed esercito furono pari al loro compito.

Se errori sono stati commessi ciò non attenua il prestigio e il valore del nostro esercito che tutti hanno riconosciuto degno delle tradizioni e dei destini d'Italia.

Nonostante qualche intemperanza e qualche esagerazione, è lieto che la discussione sia avvenuta.

Non intende riesaminare le varie questioni che sono state obbietto della discussione.

Certo è che molti giudizi eccessivi e falsi sono stati dissipati.

La verità è che la vittoria ha tutto sanato. Per la prima volta l'Italia ha visto brillare sulla sua fronte radiosa la vittoria, la più grande vittoria di questa grande guerra. (Benissimo!).

Dopo tanti secoli di servitù e di dolore, per la prima volta l'Italia tutta unita è vittoriosa. (Bene!).

Ora l'oratore chiede a tutti, a coloro che vollero, come a coloro che non vollero la guerra, se avrebbero mai creduto di raggiungere territorialmente i risultati che abbiamo raggiunto.

Se l'Italia esce dalla guerra stanca e sofferente, essa ne esce anche più grande e più degna.

Si ricordi l'eterno monito « guai ai vinti », e si pensi che sarebbe stato del nostro paese se fossimo stati perdenti (Approvazioni).

Nessuno può dirsi immune da errori: dobbiamo dimenticarli a vicenda nella visione della grandezza del risultato conseguito.

Se vi sono responsabili di eccessi nei mezzi coercitivi, essi saranno giudicati e puniti.

Ma anche qui non bisogna dimenticare quanto sia grande nel nostro popolo la indisciplina.

E si pensi quanta parte del nostro popolo era sotto le armi, e come fra quattro o cinque milioni di armati siano stati inevitabili talora mezzi severi per mantenere la disciplina.

Che cosa sono alcuni casi isolati di eccessi nelle repressioni quando si è ottenuto il risultato di mantenere salda la disciplina, nonostante le difficoltà di gran lunga maggiori, mentre le esecuzioni capitali furono negli eserciti alleati di gran lunga più numerose che presso di noi?

Tutte le classi, tutti i partiti non contribuirono alla guerra con tutte le loro forze.

Vi furono errori spirituali, come vi furono errori militari.

Così essendo, non è un paradosso affermare che Caporetto fu la salvezza della patria, così, come nella vita dei singoli, una grande sventura può essere un grande ammaestramento ed una grande salvezza.

Imperocchè dopo Caporetto ognuno sentì veramente il bisogno di fare ogni sforzo per concorrere al raggiungimento della vittoria.

All'infuori di quelle sanzioni che riguardano specifiche responsabilità, il giudizio sereno e imparziale degli uomini e delle cose riappartiene alla storia.

Intanto constata che noi soli abbiamo avuto il coraggio di discutere i nostri errori e la nostra sventura.

Ci ha assistito in questo il profondo senso della grandezza dei nostri destini.

Questa solenne discussione deve dunque chiudere questo triste episodio della vita nazionale.

Non risponderà alle singole questioni che gli sono state rivolte.

Solo dichiara che per ciò che riguarda gli esonerati, o silurati, una Commissione ha esaminato le posizioni singole, e che, nella massima parte dei casi, l'esonero fu mantenuto.

Dopo ciò non rimane altro da fare.

All'onorevole Bentini, che ha parlato del giudizio degli elettori, osserva che la guerra è un fatto superiore alla volontà degli uomini e non può essere il fatto di una volontà di un uomo o di un partito.

Nessun uomo politico avrebbe potuto impedire all'Italia di entrare in guerra. Era per noi inevitabile non rimanere estranei al grande conflitto mondiale. (Commenti all'estrema sinistra).

Riconosce al partito socialista la sua funzione, di cui è una manifestazione l'affermazione contraria alla guerra. Senonchè esso pure deve riconoscere che ci sono necessità superiori a tutte le aspirazioni e a tutti i principî astratti.

Ma un paese giovane e progressivo, come il nostro, più che recriminare sul passato, deve mirare all'avvenire, ad un avvenire di libertà e di democrazia.

Constata intanto che tutti indistintamente dobbiamo sentire una infinita gratitudine pel nostro esercito vittorioso e glorioso.

Ripete che, oltre quelli annunciati, non crede sia il caso di ulteriori provvedimenti.

In questo momento non solo il nostro paese ma tutti i paesi risentono, come conseguenza della guerra, uno stato di inquietudine e di disagio.

Generale è la tendenza a lavorare poco e a godere molto.

Orbene, dobbiamo riprendere il nostro lavoro, dobbiamo ritornare alle nostre abitudini di parsimonia, dobbiamo adoprarci tutti alla ricostituzione dell'Italia.

Confida che questa discussione si chiuderà con una grande affermazione di gratitudine nazionale verso l'esercito.

Prega perciò la Camera di votare l'ordine del giorno dell'on. Luciani, così concepito;

« La Camera, approva le dichiarazioni del Governo e afferma la sua gratitudine all'esercito nazionale, che ha bene meritato della patria ».

*Voci*. E le proposte della Commissione?

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il Governo ha già dichiarato di accettare nelle linee generali le conclusioni della Commissione e ha annunziato i provvedimenti che in base a queste conclusioni ha già adottato.

Conclude confidando che la Camera a maggioranza approverà l'ordine del giorno Luciani. Sarà degnamente chiusa questa importante discussione. (Vivissime approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

CAROTI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato come il rovescio di Caporetto abbia causato una inchiesta rivelatrice di sofferenze dell'esercito e di errori e colpe dei dirigenti, sofferenze, errori e colpe che hanno spiegato il perchè del rovescio stesso;

considerato che le popolazioni italiane son passate attraverso indebite dure prove materiali e morali e che l'Italia ha subito gravi rovesci economici e diplomatici;

convinta che questi e quelle non sono da imputarsi all'opera delle popolazioni;

rilevato che la Camera, per le peculiarie condizioni in cui si trovò durante la guerra non potè esercitare il controllo sull'opera del Governo;

delibera la nomina di una commissione inquirente l'operato dei vari Gabinetti che si succedettero al Governo, dall'epoca della neutralità alla caduta del Gabinetto Orlando, in relazione alle sofferenze materiali e morali delle popolazioni, ed ai rovesci economici e diplomatici ».

Rinunzia a svolgerlo.

PAIS-SERRA, SARROCCHI, BELTRAMI, STORONI, VICINI, DE CAPITANI, GRABAU e NEGROTTO, rinunciano a svolgere i loro ordini del giorno.

PRESIDENTE, interroga i proponenti degli ordini del giorno se intendano mantenerli.

MARAZZI, dichiara di associarsi all'ordine del giorno dell'onorevole Luciani, ritenendo però che con esso si intendano approvate le conclusioni della Commissione d'inchiesta.

(Tutti gli ordini del giorno sono ritirati ad eccezione di quello dell'onorevole Luciani).

PRESIDENTE, rilegge l'ordine del giorno dell'on. Luciani:

« La Camera approva le dichiarazioni del Governo e afferma la sua gratitudine all'esercito nazionale, che ha ben meritato della patria ».

*Voci*. E l'armata?

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che l'inchiesta riguarda soltanto l'esercito e non è il caso quindi di far parola dell'armata nell'ordine del giorno.

TURATI, per dichiarazione di voto, premette che egli ed i suoi amici voteranno contro l'ordine del giorno, perchè, specialmente dopo le parole del presidente del Consiglio, significa perdonanza e oblio di tutto e di tutti.

Ora se l'oratore non vuole un perpetuarsi di odi e di rancori, non può però sottoscrivere a questa dimenticanza del passato.

Ricorda che vi è la riparazione da dare alle vittime di esecuzioni sommarie.

L'oratore e i suoi amici si associano al plauso ai fratelli che hanno combattuto e che hanno sofferto.

Ma non intende con ciò far plauso a chi ha commesso colpe che rimarranno impunite.

Auspica al futuro esercito proletario (Approvazioni — Applausi all'estrema sinistra — Rumori da altre parti).

BOSELLI, dichiara, anche a nome dei suoi amici, che si asterrà dal votare la prima parte dell'ordine del giorno e voterà invece la seconda con la quale si invia il plauso all'esercito.

Chiede pertanto che l'ordine del giorno sia votato per divisione.

PRESIDENTE, si procederà dunque alla votazione per divisione.

Pone a partito la prima parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Luciani, così concepita: « La Camera approva le dichiarazioni del Governo ».

Annunzia che su questa prima parte è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli: Musatti, Zibordi, Dugoni, Bocconi, Bentini, Cavallera, Beltrami, Modigliani, Turati, Caroti, Sichel, Treves, Masini, Bussi, Merloni, Todeschini, Casalini e Marangoni.

Indice la votazione nominale.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, fa la chiama.

Rispondono *Sì*:

Abbruzzese — Abisso — Abozzi — Agnesi — Aguglia — Albanese — Alessio — Amato — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Arrivabene — Artom — Astengo.

Baccelli — Balsano — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Bellati — Belotti — Berenini — Bertarelli — Bettoni — Bevione — Bignami — Borromeo — Bouvier — Brezzi — Brizzolesi — Bruno — Buonvino.

Caccialanza — Calisse — Camera — Camerini — Cameroni — Canevari — Cannavina — Capece-Minutolo — Caputi — Carboni — Cartia — Casolini Antonio — Cavazza — Ceci — Celesia — Celli — Cermenati — Chimienti — Ciacci Gaspero — Cicarelli — Ciccarone — Cimorelli — Cioffrese — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colajanni — Colonna Di Cesarò — Colosimo — Congiu — Cottafavi — Cotugno — Cucca.

Da Como — Danco — De Amicis — De Bellis — Dentice — De Ruggieri — De Vargas — Dello Sbarba — De Vito — Di Bagno — Di Campolattaro — Di Caporiacco — Di Francia — Di Mirafiori — Di Robilant — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Drago.

Facchinetti — Faelli — Falcioni — Falletti — Faranda — Faustini — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Fradeletto — Frugoni.

Galli — Gallini — Gasparotto — Gerini — Giampietro — Ginori-Conti — Giretti — Giuliani — Grassi.

Hierschel.

La Lumia — Landucci — La Pegna — Larizza — Leone — Libertini Gesualdo — Loero — Lombardi — Longinotti — Lo Piano — Luciani — Lucifero — Luzzatti.

Malcangi — Mancini — Manfredi — Manna — Manzoni — Marazzi — Marcello — Masciantonio — Materi — Mazzarella — Mendaia — Micheli — Miliani — Mirabelli — Molina — Mondello — Montauti — Monti-Guarnieri — Montresor — Morelli-Gualtierotti — Morisani — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Murialdi.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Nitti — Nofri — Nunziante — Nuvoloni.

Orlando Salvatore.

Padulli — Pais-Serra — Pala — Pansini — Pantano — Paparo — Paratore — Pastore — Patrizi — Peano — Pennisi — Perrone — Petrillo — Pizzini — Porzio.

Quarta.

Rampoldi — Rava — Rellini — Renda — Restivo — Rizza — Rizzone — Romanin-Jacur — Romeo — Rosadi — Rossi Luigi — Rubilli — Ruini — Rispoli.

Salandra — Salomone — Salterio — Salvagnini — Sandrini — Sanjust — Saudino — Schanzer — Schialoja — Sighieri — Sioli-Legnani — Sipari — Sitta — Soderini — Soleri — Solidati-Tiburzi — Speranza — Spetrino — Storoni.

Tasca — Taverna — Tedesco — Teodori — Teso — Tinozzi — Torlonia — Toscanelli — Tosti.

Valvassori-Peroni — Veroni — Vicini — Vinaj — Visocchi.

Zaccagnino — Zegretti.

Rispondono *No*:

Badaloni — Barbera — Beltrami — Bentini — Bocconi — Bussi.

Caroti — Casalini Giulio — Cavallera.

Dugoni.

Ferri Enrico.

Graziadei.

Lucci.

Marangoni — Masini — Mazzolani — Mazzoni — Merloni — Modigliani — Musatti.

Pescetti.

Sandulli — Sichel.

Todeschini — Treves — Turati.

Vigna.

Zibordi.

*Si sono astenuti*:

Bissolati — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Boselli.

Canepa — Chiesa.

De Nava Giuseppe.
Fera.
Meda.
Orlando Vittorio Emanuele.
Pacetti — Pasqualino-Vassallo — Pistoja.
Raimondo — Raineri.
Sacchi — Sonnino.

*Sono in congedo:*

Cabrini — Cassuto — Curreno.
De Viti de Marco.
Lembo.
Raineri — Roi — Rota.
Toscano.

*Sono ammalati:*

Arrigoni.
Berti — Bovetti.
Cirmeni.
Gallenga — Giovanelli Edoardo.
Joele.
La Via.
Morando.
Ollandini.
Pallastrelli — Piccirilli.
Rattone — Roth.
Scano.
Varzi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Bonino.
Callaino — Ciuffelli — Credaro — Crespi.
Indri.
Miari.
Sarrocchi.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione nominale sulla prima parte dell'ordine del giorno dell'on. Luciani:

| | |
|---|---|
| Presenti | 256 |
| Votanti | 239 |
| Astenuti | 17 |
| Hanno risposto *sì* | 211 |
| Hanno risposto *no* | 28 |

(La Camera approva la prima parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Luciani).

Pone a partito per alzata e seduta la seconda parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Luciani, così concepita: « e afferma la sua gratitudine all'esercito nazionale che ha bene meritato della Patria ».

(Tutti i deputati, meno i socialisti ufficiali, i ministri, la Presidenza, sorgono in piedi e prorompono in vivissimi, prolungati applausi al grido di: « Viva l'esercito! »).

*Presentazione di disegni di legge e di relazioni.*

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, presenta il disegno di legge:

Provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato.

VISOCCHI, ministro dell'agricoltura, presenta i disegni di legge, per la conversione in legge dei seguenti decreti:

Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1241, che autorizza il Ministero d'agricoltura a coprire, secondo norme speciali, i posti che sono o si renderanno vacanti, fino al 31 dicembre 1919, nei ruoli del Real corpo delle miniere.

Regio decreto 17 agosto 1919, n. , che autorizza la prosecuzione, fino al 30 giugno 1920, delle ricerche d'acque e relative spese, in Sardegna, a norma della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633, recante provvedimenti per l'incremento sulla produzione agraria.

MARCELLO, presenta le relazioni sui disegni di legge:

Aumento degli assegni di congrua ai parroci (1176-A);

Norme per la franchigia postale e telegrafica (1236-A).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 872, concernente l'assunzione temporanea di personale tecnico nell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica (1241).

FALLETTI presenta la relazione ai disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore della città di Torino nella zona in collina a destra del Po.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 876, portante variazioni nel ruolo organico del personale del Ministero delle colonie.

COTUGNO presenta le relazioni sui disegni di legge:

Finanziamento dei Consorzi di bonifica (889-A).

Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti dal 1915 al 1917 (894-A).

Credito agli enti agrari del Lazio (1022-A).

Modificazioni agli organici dell'Amministrazione carceraria (1278-A).

*Sui lavori parlamentari.*

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, chiede che domani e lunedì la Camera non tenga seduta.

(Rimane così stabilito).

La seduta termina alle ore 20,20.

# CRONACA ITALIANA

**Il Governo italiano,** allo scopo di riattivare ed intensificare il commercio dell'Italia con il bacino orientale del Mediterraneo e segnatamente con la Macedonia, ha deciso di istituire colà una nuova delegazione commerciale e con relativo decreto ha nominato R. addetto commerciale d'Italia a Salonicco il barone di San Severino Bernardo Quaranta. Egli è ora in giro di visita presso i più importanti centri industriali e commerciali del Regno, allo scopo di prendere, prima della sua partenza per l'Oriente, preliminari, diretti accordi con le rappresentanze del commercio e dell'industria e con le maggiori organizzazioni economiche e marittime italiane circa l'azione più pratica e fattiva da svolgere per attirare ed intensificare i nostri scambi con la Macedonia.

**I danni del maltempo.** — Nel circondario di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, interi oliveti ricchi di prodotto, sono devastati e vigneti carichi d'uva sono stati atterrati.

A Palmi e nei dintorni sono state scoperchiate numerose case. Le vittime finora accertate sono: quattro a Palmi, una a Seminara; vi sono anche circa trenta feriti.

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche sono interrotte. La via provinciale in molti tratti è ingombrata da grossi tronchi di alberi.

È stato provveduto d'urgenza al ricovero delle famiglie rimaste senza tetto.

# TELEGRAMMI " STEFANI „

CATANIA, 23. — Proveniente da Taormina è giunto il ministro degli esteri dell'Uruguay, Buero. Egli si fermerà qui qualche giorno.

PARIGI, 23. — Il Consiglio supremo interalleato si è occupato stamane della questione della Galizia ed ha udito in proposito il presidente del Consiglio polacco Paderewski.

OMSK, 23. — L'ammiraglio Koltciak ha emanato un proclama col quale convoca l'assemblea degli Zemstvos per la fine di ottobre.

PARIGI, 23. — Il *Temps* dice che la Delegazione britannica ha informato il Consiglio supremo della partenza da Bukarest di sir George Clark, incaricato dagli alleati della nota missione presso il Governo romeno.

Clark arriverà a Parigi in settimana e, dopo avere ascoltato il suo rapporto, il Consiglio riprenderà l'esame della questione romena.

NEW YORK, 23. — Il presidente Wilson in un discorso pronunciato a Reno, nello Stato di Nevada, parlando della Società delle nazioni, ha paragonato la Conferenza di Versailles al Congresso di Vienna ed ha dichiarato che questo Congresso fallì perchè il governo dei vari paesi era nelle mani di un piccolo gruppo di autocrati, mentre il patto della Società delle nazioni è stato redatto dai rappresentanti delle democrazie in modo che i popoli non siano più asserviti alle autocrazie.

Il presidente ha concluso dicendo che soltanto l'America può dare la pace al mondo, il quale vi aspira.

È importante per gli Stati Uniti che l'ordine sia ristabilito e che scompaia lo spirito di rivolta.

Direttore DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.